



Publicato all'Albo Pretorio con il PROVINCIA DI RIETI

n. 344 dal 14/08/2020  
al 28/08/2020  
Micigliano, li 19/08/2020

Tel e Fax n.0746/577893

P.I. e C.F. 00113670574

## ORDINANZA N. 21 DEL 14/08/2020

Oggetto : MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI, DEGLI SCHIAMAZZI E DEI COMPORTAMENTI LESIVI DELLA QUIETE PUBBLICA.

### IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza di servizio n. 732/2020 emanata dalla Questura di Rieti il 13 agosto 2020, avente per oggetto "Servizi di controllo del territorio finalizzati al rispetto della normativa per fronteggiare il rischio di contagio da virus COVID 19;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 50, comma 5, che testualmente recita : " *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.* ";

CONSIDERATO che pervengono continue segnalazioni di assembramenti di persone in luoghi pubblici del territorio comunale che danno luogo a schiamazzi, urla e gioco del pallone;

CONSIDERATO, inoltre, che i predetti schiamazzi e comportamenti in luoghi aperti si riscontrano anche nelle ore notturne, con episodi di abbandono di rifiuti in spazi pubblici e giardini;

RISCONTRATO che i sopra esplicitati comportamenti costituiscono una palese violazione della quiete pubblica e delle esigenze di tranquillità e il riposo dei cittadini che dimorano nel Comune di Micigliano;

RAVVISATA la necessità di adottare un apposito provvedimento contingibile ed urgente al fine di attuare tutte le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e di tutelare la quiete e il decoro pubblico ;

# ORDINA

## Art.1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio del Comune di Micigliano di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
2. È vietato ogni assembramento di persone. Di conseguenza è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
3. L'utilizzo delle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

## Art. 2

1. In tutto il territorio del Comune di Micigliano, sono vietati i comportamenti che sono fonte e causa diretta, ovvero mediata, di schiamazzi, organizzazione di giochi o competizioni, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo di veicoli e motoveicoli, occupazioni improprie degli spazi pubblici che costituiscono pregiudizio della vivibilità urbana nonché una palese violazione della quiete pubblica e delle esigenze di tranquillità e il riposo dei cittadini .
2. In particolare, il rigoroso rispetto della quiete pubblica è imposto ogni giorno dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e dalle ore 00.00 alle ore 7.00 del giorno dopo .

## Art. 3

Salvo che il fatto riscontrato non costituisca più grave reato, per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.L.gs n. 267/2020.

Inoltre, ordina la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri di Antrodoco;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;

La presente disposizione viene immediatamente affissa all'Albo Pretorio del Comune di Micigliano per 15 giorni da oggi.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.



IL SINDACO  
Emiliano SALVATI